

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2022)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

FONDI FEAGA/FEASR		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Quarta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>T-10/20</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p style="text-align: center;">9-mar-22</p>	<p>FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Organizzazione di produttori e programmi</p>	<p>1) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2%, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 143 924 279,14 per gli anni di domanda 2015 e 2016, e una rettifica forfettaria del 10%, per un ammontare di EUR 72 704,23, relativa al campione/pagamento n. 8 concernente il Comune di Campoli Monte Taburno, in applicazione della misura 322, facente parte delle misure a favore dello sviluppo rurale per gli anni di domanda 2014, 2015 e 2016.</p> <p>2) Il ricorso è respinto per il resto.</p>

	<p>operativi – Articoli 26, 27, 31, 104 e 106 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 – Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici – Articolo 24, paragrafo 2, lettera c), e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 – Articolo 48, paragrafo 2, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Rischio di danno finanziario</p>	<p>3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: DEI SEI MOTIVI DI RICORSO ADDOTTI DAL GOVERNO ITALIANO, IL TRIBUNALE HA ACCOLTO IL PRIMO (RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4.1, LETT. H, DEL REGOLAMENTO N. 1307/2013) E LA SECONDA PARTE DEL SESTO (RELATIVA AL CARATTERE ERRONEO DELLA RETTIFICA FINANZIARIA APPLICATA DALLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPIONE/PAGAMENTO N. 8 – COMUNE DI CAMPOLI MONTI TABURNO - CAMPANIA)</p>
--	---	--

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)

<p><u>C-377/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>13-gen-22</p>	<p>Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CE) n. 1788/2003 – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare – Restituzione del prelievo pagato in eccesso – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articolo 16 – Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso</p>	<p>L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</p>
<p>AMBIENTE</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p><u>C-306/19</u> <u>C-512/19</u> <u>C-595/19</u> <u>C-608/20</u> <u>C-609/20</u> <u>C-610/20</u> <u>C-611/20</u></p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Ambiente - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 11 - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla</p>	<p>Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una</p>

<p><u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 1-mar-22</p>	<p>Carla dell'energia - Articolo 10 - Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno</p>	<p>normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-110/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 13-gen-22</p>	<p>Energia – Direttiva 94/22/CE – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Autorizzazione alla prospezione di idrocarburi in un'area geografica specifica per un determinato periodo di tempo – Aree contigue – Rilascio di più autorizzazioni allo stesso operatore – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3 – Valutazione</p>	<p>La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l'art. 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto</p>

	dell'impatto ambientale	<p>tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
--	-------------------------	---

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-282/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>NAPOLI</u></p> <p style="text-align: center;">13-gen-22</p>	<p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Insegnanti di religione cattolica – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno permanente di personale supplente</p>	<p>La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una</p>

		<p>«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-437/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>PARMA</u></p> <p style="text-align: center;">10-gen-22</p>	<p>Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Giochi d'azzardo – Concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Proroga delle concessioni già assegnate – Regolarizzazione dei centri di trasmissione dati (CTD) che esercitano tale attività in assenza di concessione e di autorizzazione di polizia – Termine ristretto – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Parma (Italia), con ordinanza dell'8 novembre 2019, è manifestamente irricevibile.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: ORDINANZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)

<p><u>C-590/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>3-mar-22</p>	<p>Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione</p>	<p>L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
---	---	--

5) *Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)*

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-117/20</u> <u>BELGIO</u></p> <p>22-mar-22</p>	<p>Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un'autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un'autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d'interesse generale – Proporzionalità</p>	<p>L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letto in combinato disposto con l'art. 52.1 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona giuridica sia sanzionata con un'ammenda per aver commesso un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione, quando, per gli stessi fatti, tale persona sia già stata oggetto di una decisione definitiva all'esito di un procedimento relativo a un'infrazione a una normativa settoriale avente ad oggetto la liberalizzazione del mercato interessato, a condizione che esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l'oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni così come il coordinamento tra le due autorità competenti, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato e che l'insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-151/20</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>22-mar-22</p>	<p>Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa perseguita da due autorità nazionali garanti della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità</p>	<p>1) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’impresa sia perseguita, dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e le sia inflitta, se del caso, un’ammenda per un’infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale sul territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da quest’ultima, nei confronti di tale impresa, al termine di un procedimento di infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di tale altro Stato membro, purché tale decisione non sia fondata sulla constatazione di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro.</p> <p>2) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un procedimento di attuazione del diritto in materia di concorrenza, in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata la sua infrazione a tale diritto, è idoneo a essere soggetto al principio del ne bis in idem.</p> <p>VALUTAZIONE:</p>

		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-363/20</u> <u>UNGHERIA</u></p> <p>13-gen-22</p>	<p>Società – Imposta sulle società – Ispezione fiscale – Ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto dell'Unione – Insussistenza – Quarta direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Contabilizzazione delle entrate derivanti da diritti di proprietà intellettuale – Articolo 2, paragrafo 3 – Principio del quadro fedele – Articolo 31 – Valutazione delle voci dei conti annuali – Rispetto dei principi contabili</p>	<p>1) La CGUE non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 29 giugno 2020, nella parte in cui esse riguardano prassi dell'amministrazione tributaria di uno Stato membro relative al controllo e alla sanzione dei reati fiscali in materia di imposta sulle società.</p> <p>2) L'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 31 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi dell'amministrazione tributaria di uno Stato membro che contesta talune scritture contabili di una società per il motivo che queste ultime non rispettano i principi della completezza e dell'autonomia dei periodi d'imposta, contenuti nella normativa di tale Stato membro, anche se tutti gli altri principi contabili previsti da detta normativa sono rispettati, ove tale mancato rispetto non costituisca una deroga eccezionale e necessaria per garantire il rispetto del principio del quadro fedele, indicata nell'allegato dei conti annuali e debitamente motivata,</p>

		<p>specificando l'influenza che essa ha sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO UNGHERESE, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-483/20</u> <u>BELGIO</u></p> <p>22-feb-22</p>	<p>Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minore di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro –</p>	<p>L'art. 33.2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell'art. 7 e dell'art. 24.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, qualora tale richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel primo Stato membro, fatta salva, tuttavia, l'applicazione dell'art. 23.2 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,</p>

	<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell'inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale</p>	<p>recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO BELGA LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO.</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-143/20</u> <u>C-213/20</u> <u>POLONIA</u></p> <p>24-feb-22</p>	<p>Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento detti “unit-linked” – Direttiva 2002/83/CE – Articolo 36 – Direttiva 2002/92/CE – Articolo 12,</p>	<p>1) L'art. 36.1 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento concluso tra un'impresa di assicurazione e un'impresa contraente dell'assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale</p>

	<p>paragrafo 3 – Obbligo di informazione precontrattuale – Informazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti di assicurazione “unit-linked” – Ambito di applicazione – Portata – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali – Omissione ingannevole</p>	<p>disposizione e dell’art. 12.3 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all’impresa contraente dell’assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.</p> <p>2) L’art. 36.1 della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e– non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 19.3 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. <p>3) L’art. 36.1 della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12,</p>
--	--	--

della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento nell'ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

4) L'art. 36.1 della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell'obbligo di comunicare le informazioni previste nell'allegato III, punto A, a.12, della stessa determini la nullità o l'invalidità di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o della dichiarazione di adesione a quest'ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l'esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l'effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall'esercitarlo.

5) L'art. 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che può costituire un'omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione,

		<p>L'omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all'art. 36.1 della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'allegato III, punto A, a.12, della stessa.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO ALLE PRIME DUE QUESTIONI, LA SENTENZA DELLA CGUE RISULTA CONFORME ALL'INTERPRETAZIONE ITALIANA NEL PRIMO PUNTO DEL DISPOSITIVO E NON PIENAMENTE CONFORME NEL SECONDO</p>
--	--	---

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<p><u>C-536/20</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>24-feb-22</p>	<p>Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Nozione di “professionista” – Obbligo d’informazione riguardante i contratti a distanza – Obbligo di fornire le informazioni richieste in un linguaggio semplice e comprensibile e su un supporto durevole</p>	<p>1) L’art. 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che costituisce un «professionista», ai sensi di tale disposizione, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, in quanto detto intermediario e il commerciante principale possono entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi di tale disposizione, senza che sia a tal</p>

		<p>fine necessario ravvisare l'esistenza di una doppia prestazione di servizi.</p> <p>2) L'art. 6, paragrafi 1 e 5, e l'art. 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, prima della conclusione del contratto, le informazioni di cui a tale art. 6.1 siano fornite al consumatore unicamente nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito dell'intermediario, approvate in modo attivo da tale consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine, purché tali informazioni siano portate a conoscenza di quest'ultimo in modo semplice e comprensibile. Tuttavia, una siffatta modalità d'informazione non può sostituire la consegna al consumatore della conferma del contratto su un supporto durevole, ai sensi dell'art. 8.7 di tale direttiva, in quanto tale circostanza non osta a che dette informazioni costituiscano parte integrante del contratto a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-181/20</u> <u>REP. CECA</u></p> <p>25-gen-22</p>	<p>Ambiente – Direttiva 2012/19/UE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici – Effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Trasposizione non corretta di una direttiva – Responsabilità dello Stato membro</p>	<p>1) L'art. 13.1 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è invalido nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.</p> <p>L'art. 13.1 della direttiva 2012/19 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone agli utilizzatori di pannelli fotovoltaici, e non ai produttori di tali pannelli, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai suddetti pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro abbia adottato una normativa contraria a una direttiva dell'Unione prima dell'adozione di detta direttiva non costituisce, in quanto tale, una violazione del diritto dell'Unione, non potendo la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva essere considerata seriamente compromessa prima che quest'ultima faccia parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)

<p><u>C-300/20</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>22-feb-22</p>	<p>Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale</p>	<p>1) L’art. 3.2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.</p> <p>2) L’art. 3.4 della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.</p>
<p>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</p>		
<p>Causa</p>	<p>Oggetto</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Seduta Plenaria)</p>
<p><u>C-157/21</u> <u>POLONIA/</u> <u>PARLAMENTO</u></p>	<p>Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di</p>	<p>1) Il ricorso è respinto.</p> <p>2) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.</p>

<p><u>EUROPEO E CONSIGLIO</u></p> <p>16-feb-22</p>	<p>“piani e programmi” – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE – Articolo 3, paragrafo 4 – Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti – Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale</p>	
<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-118/20</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>18-gen-22</p>	<p>Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica</p>	<p>1) La situazione di una persona che, avendo la cittadinanza di un solo Stato membro, rinuncia a tale cittadinanza e perde, di conseguenza, il proprio status di cittadino dell’Unione, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, a seguito della garanzia fornita da parte delle autorità di quest’ultimo Stato che tale cittadinanza le sarebbe stata concessa, rientra, per la sua natura e le sue conseguenze, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione qualora tale garanzia sia revocata con l’effetto di impedire a tale persona di recuperare lo status di cittadino dell’Unione.</p> <p>2) L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che le</p>

	<p>sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia</p>	<p>autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali dello Stato membro ospitante sono tenuti a verificare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro, che rende definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione per la persona interessata, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione di tale persona. Tale requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto qualora una simile decisione sia motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale applicabile, danno luogo a una mera sanzione pecuniaria.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-430/21</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>22-feb-22</p>	<p>Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari</p>	<p>1) L’art. 19.1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione.</p> <p>2) L’art. 19.1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che</p>

		quest'ultimo ha applicato il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto dell'Unione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-562/21 PPU</u> <u>C-563/21 PPU</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>22-feb-22</p>	<p>Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona</p>	<p>L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo dispone di elementi che attestano l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:</p> <p>– nell'ambito di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall'articolo 47,</p>

	<p>oggetto di un mandato d'arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge</p>	<p>secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia stato violato, e</p> <p>– nell'ambito di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, questa stessa autorità constatata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest'ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato d'arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della persona in parola, quest'ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-205/20</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>8-mar-22</p>	<p>Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del primato del diritto dell'Unione</p>	<p>1) L'articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici</p>

		<p>nazionali nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto.</p> <p>2) Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l'obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all'articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate.</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-261/20</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>18-gen-22</p>	<p>Libera prestazione di servizi – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Onorari di architetti e ingegneri – Tariffe obbligatorie minime – Efficacia diretta – Sentenza dichiarativa dell'inadempimento pronunciata in pendenza di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale</p>	<p>Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell'ambito di una siffatta controversia e, dall'altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito.</p>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-421/20</u> <u>GERMANIA</u> 3-mar-22</p>	<p>Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n.6/2002 – Articolo 82, paragrafo 5 – Azione avviata dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso – Domande accessorie all’azione per contraffazione – Diritto applicabile – Articolo 88, paragrafo 2 – Articolo 89, paragrafo 1, lettera d) – Regolamento (CE) n.°864/2007 – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) – Articolo 8, paragrafo 2 – Paese in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale</p>	<p>L’art. 88.2 e l’art. 89.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nonché l’art. 8.2 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione, ai sensi dell’art. 82.5 del regolamento n. 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un’azione proposta in forza di suddetto art. 82.5 con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.</p>

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Direttiva 2014/40/UE –	1) L’art. 4.1 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e

<p><u>C-160/20</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>22-feb-22</p>	<p>Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Prodotti che non rispettano i livelli massimi di emissioni – Divieto di immissione in commercio – Metodo di misurazione – Sigarette con filtro dotato di fori di ventilazione – Misurazione delle emissioni sulla base di norme ISO – Norme non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Conformità ai requisiti di pubblicazione di cui all’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce del principio della certezza del diritto – Conformità al principio di trasparenza</p>	<p>del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli SM relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette destinate a essere immesse sul mercato o prodotte negli Stati membri, fissati all’art. 3.1 di tale direttiva, debbano essere misurati in applicazione dei metodi di misurazione derivanti dalle norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243, norme alle quali si riferisce detto art. 4.1.</p> <p>2) Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 4.1 della direttiva 2014/40 tenuto conto del principio di trasparenza, del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, relativo alla pubblicazione elettronica della <i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</i>, nonché dell’art. 297.1 TFUE, letto alla luce del principio della certezza del diritto.</p> <p>3) Dall’esame della terza questione, lettera a), non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 4.1 della direttiva 2014/40 alla luce dell’art. 5.3 della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo.</p> <p>4) Dall’esame della terza questione, lettera b), non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 4.1 della direttiva 2014/40 alla luce dell’art. 114.3 TFUE, della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo nonché degli articoli 24 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p>
--	---	---

		5) Nell'ipotesi in cui l'art. 4.1 della direttiva 2014/40 non fosse opponibile ai singoli, il metodo utilizzato ai fini dell'applicazione dell'art. 3.1 di tale direttiva deve essere idoneo, in considerazione degli sviluppi scientifici e tecnici o degli standard concordati a livello internazionale, a misurare i livelli di emissioni rilasciate quando una sigaretta è utilizzata nel modo previsto, e deve basarsi su un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, dovendo l'esattezza delle misurazioni ottenute mediante tale metodo essere verificata dai laboratori autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli SM di cui all'art. 4.2 di detta direttiva.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-132/20</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>29-mar-22</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Nozione di giudice “precostituito per legge” – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva - Procedimento di nomina di un giudice nazionale – Misure di lustrazione – Inamovibilità dei giudici»– Organo giurisdizionale del quale un membro è stato nominato giudice per la prima volta da un organo politico del potere</p>	<p>1) L’art. 19.1 TUE, l’art. 47 della Carta di Nizza e l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la prima nomina di un giudice in uno SM o la sua nomina successiva in una giurisdizione superiore risultino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico che questo SM ha conosciuto prima della sua adesione all’UE, nonché la circostanza che il permanere di tali incarichi dopo la fine di quel regime siano fondati soprattutto sull’anzianità maturata nel periodo in cui quel regime era in vita o ancora la circostanza che un tale giudice ha prestato giuramento unicamente all’epoca della sua prima nomina in costanza di quel regime, non sono di per sé tali da suscitare alle parti in giudizio dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e l’imparzialità di un tale giudice, e, pertanto, non sono tali da rimettere in discussione la qualificazione come tribunale</p>

	<p>esecutivo di un regime non democratico – Funzionamento del Consiglio nazionale della magistratura, Polonia - Incostituzionalità della legge sulla base della quale questo Consiglio è stato formato – Possibilità di qualificare quest'organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell'Unione</p>	<p>indipendente e imparziale, precostituito per legge, dell'organo giurisdizionale presso il quale un tale giudice opera.</p> <p>2) L'art. 19.1 TUE, l'art. 47 della Carta di Nizza e l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia qualificato come tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge, un organo giurisdizionale di uno SM presso il quale opera un giudice la cui prima nomina a tale incarico o la cui successiva nomina ad una giurisdizione superiore siano intervenute tanto a seguito di una selezione effettuata da un organo formato sul fondamento di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dalla giurisdizione costituzionale di questo SM, quanto a seguito di una selezione effettuata da un organo formato sì regolarmente ma al termine di una procedura non trasparente, non pubblica e non suscettibile di essere oggetto di un ricorso giurisdizionale, purché tali irregolarità non siano di una natura e di una gravità tali da creare il rischio reale che altri poteri dello Stato, in particolare il potere esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito mettendo in pericolo l'integrità del risultato prodotto dalla procedura di nomina e ingenerando piuttosto, nella mente delle parti in giudizio, dubbi seri e legittimi circa l'indipendenza e l'imparzialità del giudice in questione.</p>
--	---	---

TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
-------	---------	--

<p><u>C-245/20</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>24-mar-22</p>	<p>Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell'autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali</p>	<p>L'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell'esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali», ai sensi di tale disposizione.</p>
--	--	---